

**COMUNE DI JESI**

**Provincia di Ancona**

**Proponente: ISTR. DIR. POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**ORDINANZA SINDACALE**

**Numero: 20 Data: 09/04/2010**

**OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA A PIENO  
CARICO SUPERIORE A 3,5 T., IN VIA DEL PRATO E VIA XXIV MAGGIO.**

## **ORDINANZA SINDACALE DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che in data 26/06/2009 il Consiglio Comunale ha approvato una mozione, avente ad oggetto “Azioni per contrastare i problemi di vivibilità e di traffico esistenti nella zona Prato-Gallodoro”, che impegna l'Amministrazione comunale ad assumere provvedimenti al fine, tra l'altro, di impedire il transito ai mezzi pesanti lungo l'asse stradale c.d. “Asse Sud”;

**VISTE** altresì le numerose richieste di regolamentazione della viabilità in tale zona presentate dai residenti in quanto il transito continuo ed intenso di veicoli pesanti nella via in questione mette a repentaglio la qualità della vita e la sicurezza degli utenti più deboli;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, ed ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione;

**PRESO ATTO** che dai dati forniti dalla Regione Marche risulta che l'andamento delle concentrazioni delle polveri sottili, oltre che influenzato dalle condizioni meteorologiche e dall'utilizzo dei riscaldamenti, è fortemente influenzato dal traffico veicolare;

**PRESO ATTO** che dai risultati relativi alla concentrazione delle polveri sottili registrati nel territorio comunale, dalle centraline posizionate dalla Provincia di Ancona, risulta che il parametro PM10 in alcuni giorni non rispetta i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60;

**CONSIDERATO** pertanto opportuno e necessario, per la tutela della salute pubblica, adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

**RITENUTO** che il divieto di transito, in via sperimentale, debba riguardare gli autoveicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t, con la sola esclusione dei veicoli, eccezionalmente autorizzati, che debbano svolgere la loro attività nel tratto di strada interessato dal divieto ;

**CONSIDERATO** che il tratto di strada interessato dalla limitazione debba essere ricompreso tra la rotonda Via del Molino-Via Guerri-Via Gallodoro e la rotonda Viale Trieste-Via XXIV Maggio;

**VISTA** la decisione della Giunta Comunale in data 12 febbraio 2010 in merito alle suddette limitazioni;

**VISTO** l'Art.50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare il comma 3;

**VISTO** il nuovo Regolamento di organizzazione del Comune di Jesi;

**VISTO** l'Art. 7 e 54 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n.285 del 30.04.92 e successive modifiche, ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con DPR 16.12.1992 n. 495;

### **ORDINA**

Dal giorno 15 APRILE 2010 al giorno 15 LUGLIO 2010, è istituito il divieto di transito agli autoveicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t in Via del Prato e Via XXIV

Maggio, nel tratto compreso tra la rotatoria Via del Molino-Via Guerri-Via Gallodoro e la rotatoria Viale Trieste-Via XXIV Maggio.

In deroga al presente provvedimento, potranno essere concesse autorizzazioni temporanee ai titolari o proprietari di autoveicoli delle ditte aventi necessità di transito, al fine di svolgere la loro attività, all'interno del tratto di strada interessato dal divieto. L'ufficio comunale competente, provvederà al rilascio di tali autorizzazioni a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo, da presentarsi almeno 15 gg prima del rilascio dell'autorizzazione richiesta. Tali autorizzazioni dovranno contenere l'indicazione dei giorni e degli orari di validità, nonché il numero civico dell'edificio sito nella via interessata dal divieto di cui alla presente ordinanza, presso il quale viene svolta l'attività lavorativa. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo, il contrassegno rilasciato.

Sono esclusi dal divieto i veicoli in circolazione per servizio:

- delle Pubbliche Amministrazioni;
- dei servizi di emergenza e di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze Armate e Corpi di Polizia;
- di Associazioni costituite per trasporto umanitario di persone e cose;
- di soccorso stradale;
- di Aziende di gestione ed erogazione di pubblici servizi;
- della raccolta urbana dei rifiuti;
- di trasporto di persone immatricolati per trasporto pubblico ( servizio a noleggio con conducente, autobus di linea e turistici, autobus, veicoli che effettuano servizi di trasporto scolastico).

Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale posizionata dal servizio Segnaletica del Comune di Jesi;

La presente Ordinanza verrà apposta all'Albo Pretorio del Comune di Jesi per gg.15;

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale (nuovo C.D.S. approvato con D.L.vo n 285 del 30.04.92 e successive modifiche);

Si avverte che, contro il presente provvedimento , può essere presentato ricorso :

- entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , con le formalità stabilite dall'Art. 74 / D.P.R. 16/12/92 N. 495;
- entro 60 giorni , alternativamente alla proposizione del ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'Art.2 e seguenti della Legge 6 Dicembre 1971 n.1034.

Responsabile del Procedimento : Cap.Liliana ROVALDI

Responsabile dell' Istruttoria: Cap.Liliana ROVALDI

(Fabiano BELCECHI)  
IL SINDACO